



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5380

SEDUTA DEL 24/11/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente* **ROMANO MARIA LA RUSSA**
ALESSANDRO BEDUSCHI **ELENA LUCCHINI**
GUIDO BERTOLASO **FRANCO LUCENTE**
FRANCESCA CARUSO **GIORGIO MAIONE**
GIANLUCA COMAZZI **DEBORA MASSARI**
ALESSANDRO FERMI **MASSIMO SERTORI**
PAOLO FRANCO **CLAUDIA MARIA TERZI**
GUIDO GUIDESI **SIMONA TIRONI**

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE, NONCHE' DELLE MODALITA' PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO, PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE E DEI PERMESSI DI RICERCA MINERARIA DI CUI AL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1927, N. 1443 "NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";
- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, recante "Disciplina della coltivazione e sostenibile di sostanze minerali di cava per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

DATO ATTO che l'articolo 6, comma 1, lettera g), della l.r. 20/2021, demanda alla Giunta regionale la determinazione delle modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della medesima legge;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 8 novembre 2021 sopra stabilisce quanto segue:

- 1) *omissis*
- 2) *omissis*
- 3) *omissis*
- 4) La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927.
- 5) La Giunta regionale definisce i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.

CONSIDERATO che la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia" come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 21/2024, che, in relazione alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca mineraria, all'articolo 2, comma 93 quater, prevede che:

- *La garanzia finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 20/2021, "omissis", è prestata sia in favore della Regione, in qualità di concedente e competente in materia di polizia mineraria, sia a favore del comune o dei comuni in cui si svolgono i lavori minerari o le attività di ricerca, per quanto riguarda gli interventi necessari alla messa in sicurezza al termine delle attività di coltivazione o di ricerca e gli obblighi relativi al riassetto ambientale delle aree. demandando, inoltre, alla Giunta Regionale la definizione dei requisiti delle garanzie di cui sopra, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo di tali garanzie, da determinare in base ai volumi ed alla durata di ciascuna concessione o di ciascun permesso di ricerca, nonché in base al costo degli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il riassetto ambientale;*

CONSIDERATO infine che con Regolamento Regionale 24 dicembre 2024 - n. 7 "Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie", si è stabilito che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca, da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, commisurata al valore delle opere di messa in sicurezza del sito e di quelle per il riassetto ambientale, anche ai fini del recupero e del ripristino, previste a seguito delle attività (Articolo 4 comma 11 R.R. 7/2024) .
- il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio si svolgono i lavori minerari (Articolo 7 comma 13 R.R. 7/2024).

VISTA la proposta di determinazioni relative alla definizione dei requisiti per la presentazione delle garanzie finanziarie, nonché alle modalità per la quantificazione del relativo importo, per il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno" di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, predisposte dagli uffici regionali con il supporto di FLA, nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto con decreto dirigenziale n. 5734 del 11/04/2024;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di approvare i requisiti richiesti per l'accettazione da parte dell'Amministrazione regionale delle garanzie finanziarie, nonché delle modalità per la quantificazione del relativo importo, prestate per il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno", di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che le garanzie in parola devono, altresì, essere prestate anche dai titolari di concessioni e permessi di ricerca minerarie al momento del rinnovo o proroga del titolo minerario;

STABILITO che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

VISTO l'art. 12, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede la pubblicazione degli obblighi amministrativi nei confronti di cittadini ed imprese, nell'apposita sezione del Sito Amministrazione trasparente con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20/06/2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4.2 "Attuare la normativa sulle miniere";

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per la presentazione delle garanzie finanziarie, nonché delle modalità per la quantificazione del relativo importo, per il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno", contenuti negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di stabilire che il presente provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, compresi gli allegati A e B sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nell'apposito scadenziario della sezione Oneri informativi di Amministrazione Trasparente di Regione ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.